

Ebook gratuito

# ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2017



Autore: **Massimo D'Amico**

Aggiornato alla luce della proroga del 21 Aprile 2017

FISCO [7]

## Sommario

Inquadramento generale.....	- 3 -
Soggetti interessati.....	- 4 -
Somme dovute a seguito della definizione agevolata.....	- 5 -
...e i carichi affidati all'agente di riscossione nel 2016? .....	- 6 -
Definizione del singolo carico o di tutti i carichi affidati all'agente di riscossione.....	- 7 -
Somme escluse dalla definizione agevolata.....	- 8 -
Accesso alla procedura, modalità e tempi di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute.....	- 8 -
Le scadenze per rottamare.....	- 9 -
Modalità di accesso per i contribuenti con rateazioni in corso.....	- 9 -
Rateazioni concesse prima del 24 ottobre .....	- 9 -
Rateazioni concesse dopo il 24 ottobre .....	- 10 -
Perfezionamento dell'adesione.....	- 10 -
Gli effetti della presentazione della dichiarazione .....	- 11 -
Date di scadenza dei versamenti.....	- 13 -
Modalità di pagamento delle somme dovute .....	- 14 -
Decadenza dalla definizione agevolata .....	- 14 -
Effetti della decadenza sui carichi mai dilazionati.....	- 15 -
Versamenti parziali.....	- 15 -
Somme oggetto di procedure concorsuali .....	- 16 -
Crisi da sovraindebitamento.....	- 16 -
La rottamazione delle multe stradali.....	- 17 -
Esempi e analisi di convenienza .....	- 17 -

## Inquadramento generale

L'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, introduce per i contribuenti la possibilità di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Rispetto alla originaria formulazione, scompare dal testo della norma il riferimento "ai ruoli", per cui sembra evincersi che la definizione agevolata si applichi anche agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito inviati dall'INPS.

Possono presentare la domanda di adesione alla rottamazione dei carichi i debitori i cui carichi risultano affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016, anche se nel rispetto delle disposizioni normative di seguito precisate.

A mero titolo esemplificativo, non possono beneficiare della definizione agevolata, se i relativi carichi non sono stati affidati entro il 31 dicembre 2016 i destinatari di:

- comunicazioni degli esiti dell'attività di liquidazione della dichiarazione dei redditi ai sensi degli artt. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- comunicazioni a seguito di controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del medesimo D.P.R. n. 600 del 1973.

In altre parole, il debitore può trasmettere la dichiarazione entro i termini previsti per la presentazione della domanda di adesione<sup>1</sup> purché il carico oggetto di rottamazione, al netto dei pagamenti e degli sgravi già accordati dall'ente creditore delle somme di cui trattasi, risulti affidato all'agente della riscossione al 31 dicembre 2016.

Ne deriva che i crediti non affidati nell'arco temporale individuato dal suddetto art. 6 ovvero oggetto di precedente pagamento o di provvedimento di sgravio restano esclusi dalla disciplina che regola la rottamazione in esame.

Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata, quindi, potrà pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Il "risparmio fiscale" sarà dato, pertanto, dalle somme iscritte a titolo di sanzioni, interessi di mora e dalle sanzioni e somme aggiuntive gravanti su debiti previdenziali che non dovranno essere versate.

Per aderire alla rottamazione, il contribuente deve presentare una "dichiarazione di adesione alla rottamazione ai sensi del D L. n. 193/2016", secondo il modello disponibile sul sito dell'agente di riscossione entro e non oltre la data di presentazione della domanda di adesione, con cui viene manifestata la volontà di avvalersi della definizione agevolata.

Il pagamento del debito tributario, al netto delle somme non dovute, può avvenire in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di cui 3 da corrispondere nell'anno 2017 e comunque versando un importo

---

<sup>1</sup> Si veda il relativo paragrafo denominato "Accesso alla procedura, modalità e tempi di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute"

pari al 70% della somma complessivamente dovuta (sempre al netto degli importi non spettanti) e 2 da corrispondere nel 2018 per la rimanente parte, pari al 30%.

Ai fini della definizione agevolata, l'agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, comunica ai debitori che ne hanno fatto richiesta l'ammontare complessivo delle somme dovute, ovvero quello (eventuale) delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato attraverso bollettini precompilati, che l'agente della riscossione allega alla comunicazione delle somme da pagare ovvero attraverso domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore nella domanda di adesione. Resta comunque la possibilità di versare quanto dovuto presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (a prescindere che si tratti dell'unica o delle singole rate), la definizione:

- non produce effetti;
- riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

I versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto; l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il pagamento che resta da versare (tranne per specifici caso di seguito esaminati) non può essere più oggetto di rateazione.

La previsione presenta elementi di convenienza che meritano di essere valutati soggettivamente da ogni contribuente.

Con questo e-book si vuole fornire un'analisi dei requisiti e delle modalità per accedere alla definizione agevolata, evidenziando anche alcune criticità.

## Soggetti interessati

Sotto il profilo soggettivo, le disposizioni normative non dettano regole particolari ma si limitano a disporre che, per "carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora [...] e le somme aggiuntive".

Possono beneficiare della definizione agevolata dei carichi, quindi, i seguenti contribuenti:

- persone fisiche (indipendentemente dal possesso di un numero di partita IVA);
- società di persone;
- società di capitali.

Inoltre, dal testo normativo, si evince che possono fruire della presente agevolazione altresì i contribuenti che si trovano nella seguente condizione:

- contribuenti soggetti a procedure concorsuali;
- contribuenti che rinunciano al contenzioso in corso;
- contribuenti che hanno avuto accesso alla dilazione della cartella di pagamento;
- contribuenti soggetti alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tali soggetti hanno la possibilità di definire la propria posizione debitoria nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quali:

- Agenzia delle Entrate;
- INPS;
- INAIL;
- Comuni e, in generale, gli Enti locali che hanno affidato il recupero dei loro crediti a un agente della riscossione, ovvero nel caso di Enti locali che gestiscano direttamente la riscossione.

## **Somme dovute a seguito della definizione agevolata**

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, D.L. n. 193/2016, i contribuenti possono estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 senza corrispondere sanzioni e interessi. Per individuare l'ambito temporale dei carichi oggetto di agevolazione, è particolarmente importante ricordare che rileva la data di affidamento del ruolo all'agente di riscossione e non quella di notifica al contribuente; ne consegue che i contribuenti potranno beneficiare della "rottamazione delle cartelle" anche per i ruoli notificati dopo il 31 dicembre 2016 purché siano stati affidati all'agente di riscossione entro la predetta data.

Per comprendere appieno l'impatto della definizione agevolata in esame, è necessario descrivere gli elementi che compongono il totale dovuto, distinguendo però il caso di pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento da quello che eccede tale termine.

Nel caso in cui il versamento avvenga entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente deve versare le seguenti somme:

- maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali;
- interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni da omesso versamento;
- gli oneri della riscossione o aggio (fino al 2015 pari al 4,65%, dal 2016 pari al 3%);
- le spese di notifica pari a 5,88 euro.

Al contrario, nel caso in cui il versamento venga effettuato oltre i 60 giorni dalla data di notifica della cartella, in aggiunta a quanto detto sopra, il contribuente dovrà versare:

- gli interessi di mora pari al 4,13% da calcolare solo su imposte o contributi dovuti per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamento;
- gli oneri della riscossione in misura piena (fino al 2015 pari all'8% in luogo di quelli ridotti del 4,65%, mentre dal 2016 pari al 6%);
- eventuali spese maturate a seguito dell'avvio di procedure esecutive.

Rispetto alle somme "ordinariamente" dovute, l'art. 6 del D.L. n. 193/2016 concede la possibilità di estinguere il debito (come sopra composto) non versando:

- le sanzioni per omesso versamento;
- gli interessi di mora.

Nello specifico, i tributi/contributi che secondo il testo normativo di cui all'art. 6 D.L. n. 193/2016 possono formare oggetto di agevolazione sono rappresentati da:

- l'Irpef e le relative addizionali regionali e comunali;
- l'imposta sul reddito delle società (IRES);
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA);
- l'imposta municipale sugli immobili (IMU), la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), salvo il caso in cui la riscossione non sia gestita direttamente dal Comune;
- i contributi previdenziali e assistenziali;
- gli interessi sulle sanzioni amministrative per le violazioni al codice della strada.

Al fine di individuare le somme dovute, è bene ricordare che il debitore viene a conoscenza del debito iscritto nei ruoli tramite la notifica di una cartella di pagamento ovvero tramite un estratto di ruolo.

In aggiunta alle modalità sopra descritte, tuttavia, è opportuno anche precisare che, a partire dal 1° luglio 2011, ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 78/2010, gli accertamenti sono divenuti esecutivi e, pertanto, è stata eliminata la fase dell'iscrizione a ruolo.

In merito alla compilazione della domanda per definire i carichi affidati all'agente di riscossione, Equitalia ha chiarito che:

- nel caso si intenda definire una somma richiesta con una cartella di pagamento, occorre indicarne il numero;
- nel caso di definizione di un avviso di accertamento esecutivo, occorre segnalare, nel citato modello, il numero di "Riferimento interno", posto nella comunicazione "dell'avviso di presa in carico" da parte di Equitalia.

Da ultimo, si precisa che l'art. 6 del suddetto decreto non circoscrive il perimetro degli agenti della riscossione solo a Equitalia ma, al contrario, richiama gli agenti della riscossione nella sua più ampia accezione con la conseguenza che possono essere destinatari della disciplina in esame anche altri soggetti che esercitano tale attività.

### *...e i carichi affidati all'agente di riscossione nel 2016?*

La precedente versione del decreto aveva previsto che potevano essere oggetto dell'adesione agevolata soltanto i carichi affidati alla data del 31 dicembre 2015. La legge di conversione, invece, ha ampliato la finestra temporale dei carichi oggetto di agevolazione. L'ampliamento della definizione agevolata all'anno 2016 ha comportato la modifica di alcune disposizioni volte a migliorare il rapporto tra i soggetti interessati.

Infatti, sono stati aggiunti all'art. 6 sopra citato i commi 3-bis e 3-ter, i quali stabiliscono che:

- l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili con modalità agevolate, sia presso i propri sportelli, sia nell'area riservata del sito internet;
- entro il 28 febbraio 2017, Equitalia o qualunque altro agente della riscossione avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell'anno 2016, con posta ordinaria (o eventualmente tramite PEC), per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta:
  - non ancora notificata la cartella di pagamento;

- non inviata l'informazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione;
- non notificato l'avviso di addebito di crediti contributivi.

Si ricorda che l'informazione attinente i carichi che possono essere oggetto di definizione agevolata è fornita dall'agente della riscossione, ma solo a seguito della richiesta del debitore, mentre, con riferimento all'anno 2016, è l'agente stesso che avvisa il contribuente sui carichi relativi a detto anno per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento.

### *Definizione del singolo carico o di tutti i carichi affidati all'agente di riscossione*

L'ultimo comma dell'art. 6, D.L. n. 193/2016 statuisce che la definizione agevolata in esame possa riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Nonostante le perplessità iniziali, infatti, è ormai chiaro che la rottamazione di cui al D.L. n. 193/2016 non deve necessariamente riguardare la totalità dei carichi affidati dal 2000 al 2016.

Coerentemente con il dettato sopra descritto, il modello di compilazione della domanda di definizione agevolata prevede che il debitore ha la facoltà di indicare quali cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi o avvisi di addebito definire.

In merito alla locuzione "carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016" l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, ha precisato che la disciplina normativa intende riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all'agente della riscossione e, quindi, sono usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore.

L'Amministrazione finanziaria ha altresì precisato che, con riferimento ai carichi che l'Agenzia delle Entrate affida all'agente della riscossione, è necessario distinguere tra:

- carichi relativi ad accertamenti esecutivi, ossia emessi ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010;
- carichi iscritti a ruolo.

Per gli accertamenti esecutivi, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, n. 99696 del 30 giugno 2011, stabilisce che l'"affidamento formale" della riscossione in carico all'agente coincide con la data di trasmissione (effettuata con cadenza giornaliera) del flusso di carico. Pertanto, devono considerarsi definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016.

Per quanto riguarda, invece, i carichi iscritti a ruolo, prima di definire il range temporale di riferimento, è necessario precisare che l'art. 4 del D.M. n. 321 del 1999 distingue tra la trasmissione degli stessi secondo la modalità telematica e la consegna formale all'agente della riscossione dello stesso carico. Considerata la non perfetta coincidenza tra la trasmissione telematica e la consegna formale dei carichi, ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 6, D.L. n. 193/2016, deve concludersi che il contribuente deve fare riferimento al momento della trasmissione telematica dei flussi, posto che lo stesso è l'unico elemento previsto sia dalla disciplina dell'accertamento esecutivo che da quella dei ruoli. In pratica, l'espressione "carichi affidati" deve

essere intesa quale "carichi trasmessi" in quanto usciti dalla disponibilità dell'Ente creditore-Agenzia delle Entrate.

Stante quanto sopra, quindi, si può affermare che possono rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 6 i ruoli telematici la cui "consegna formale" è effettuata entro il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (ovvero, stante il disposto del D.M. n. 321 del 1999) nel periodo che intercorre tra il 16 dicembre e il 31 dicembre 2016.

## Somme escluse dalla definizione agevolata

L'art. 6, comma 10 del D.L. n. 193/2016 disciplina le somme che non possono mai essere "condonate" e che, pertanto sono escluse dalla presente definizione agevolata, cioè:

- "le risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e quindi, a titolo esemplificativo, i dazi doganali sulle importazioni verso l'Unione Europea, i diritti agricoli, le quote sullo zucchero, l'IVA all'importazione;
- "le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015";
- "i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti";
- "le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna";
- "le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, a eccezione dell'ammontare degli interessi che possono essere oggetto di agevolazione";
- "le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali"<sup>2</sup>.

## Accesso alla procedura, modalità e tempi di presentazione della domanda e di pagamento delle somme dovute

L'art. 1 del D.L. n. 36 del 27 marzo 2017 ha modificato l'art. 6 comma 2 del D.L. n. 193/2016 che, nella sua versione originaria, definiva le modalità e i tempi necessari per aderire alla definizione agevolata, fissando una nuova scadenza e lasciando invariate le modalità. In particolare, dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 6 sopra richiamati discende che il contribuente che intende accedere alla procedura in esame deve inviare all'agente di riscossione una dichiarazione entro il **21 aprile 2017**, utilizzando il modulo "DA1" pubblicato sul sito web di Equitalia ovvero la dichiarazione di adesione che si trova sul sito di Riscossione Sicilia per i contribuenti che risiedono in questa regione. Entro la suddetta data, il contribuente può integrare la dichiarazione eventualmente già presentata. Si ricorda che la versione originaria dell'art. 6, comma 2 sopra riportato, stabiliva che il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata era fissato al 31 marzo 2017.

Nel modello di adesione, il contribuente dovrà riportare:

- i propri dati anagrafici;

---

<sup>2</sup> Al fine di individuare le sanzioni amministrative non tributarie, si consulti la precisazione dell'Agenzia delle Entrate contenuta nella Circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, par. 3.

# LAVORA CON IL 1° CAF DEI PROFESSIONISTI

**Risparmia tempo e denaro!**

- ☑ Software 730 gratuito
- ☑ Assistenza in tempo reale
- ☑ Controlli software e audit sulle dichiarazioni
- ☑ Copertura assicurativa dalle “maxi-sanzioni”



Scopri di più

- la dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta;
- l'avvio di accertamento esecutivo o la cartella riportando il numero identificativo;
- il carico per il quale si intende effettuare la definizione agevolata indicando il relativo identificativo;
- il numero delle rate di cui si intende usufruire (massimo n. 5 rate, di cui n. 3 nel 2017 e n. 2 nel 2018);
- l'impegno a rinunciare al contenzioso eventualmente in corso.

La dichiarazione può essere inviata:

- direttamente allo sportello dell'agente della riscossione;
- a mezzo posta elettronica certificata alla casella della direzione regionale competente come indicato a pagina quattro del modello "DA1"; a tale comunicazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del contribuente titolare o legale rappresentante.

## Le scadenze per rottamare

Il contribuente che intende beneficiare della definizione agevolata dei carichi dovuti, soprattutto se ha cartelle non ancora pagate, deve tenere molte bene in mente le scadenze della procedura in esame.

<b>Le scadenze da ricordare</b>		
	<b>Agente della riscossione</b>	<b>Contribuente</b>
28 febbraio 2017	Invia al contribuente l'elenco dei ruoli definibili	
21 aprile 2017		Presenta domanda di adesione
31 maggio 2017	Comunica le somme complessivamente dovute	
Luglio 2017		Versa l'unica o la prima rata

## Modalità di accesso per i contribuenti con rateazioni in corso

### *Rateazioni concesse prima del 24 ottobre*

Possono beneficiare della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione anche i contribuenti che hanno una dilazione di pagamento in corso. Tuttavia, le disposizioni in esame prevedono che tale possibilità è ammessa purché, entro i termini di presentazione della domanda di adesione, risultino pagati tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Il contribuente che è decaduto dalla rateazione accordata prima del 24 ottobre 2016 può comunque aderire senza alcun vincolo ostativo alla procedura della definizione agevolata.

In merito, va anche detto che i pagamenti già effettuati riguardanti le somme versate a titolo di imposta, comprese le sanzioni per omesso versamento e gli interessi di mora, oggetto della rateizzazione, rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili a seguito dell'accesso alla definizione agevolata.

### ***Rateazioni concesse dopo il 24 ottobre***

In occasione di Telefisco 2017, Equitalia ha confermato che l'obbligo di pagamento delle rate scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, che di per sé condiziona l'accesso alla sanatoria, riguarda solo le rateizzazioni "in essere" al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016). Pertanto, in presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente al 24 ottobre 2016, il debitore non è tenuto a pagare le rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.

### **Perfezionamento dell'adesione**

La definizione agevolata in esame, come precisato dai commi 1 e 4, art. 6, D.L. n. 193/2016, è frutto di un complesso procedimento che inizia con la presentazione all'agente della riscossione della domanda di adesione e termina con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto.

Poiché la procedura della definizione agevolata si sviluppa in un range temporale ampio (dalla presentazione della domanda al pagamento delle somme dovute), è indispensabile comprendere il momento in cui si verifica il perfezionamento del procedimento stesso. A tal fine, il comma 4 dell'art. 6, D.L. n. 193/2016 stabilisce che *"In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*

In base al tenore letterale del comma sopra riportato, quindi, il tardivo o l'insufficiente versamento in unica soluzione, ovvero anche di una sola delle rate, determina l'inefficacia della definizione agevolata.

Affinché si determini il perfezionamento, però, è necessario che anche la domanda di adesione sia presentata all'agente della riscossione. È il caso del debitore che, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, avesse già integralmente corrisposto quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata. Nell'esempio appena descritto, quindi, il debitore, al fine di beneficiare dei relativi effetti della definizione agevolata, deve presentare ugualmente la domanda di adesione all'agente della riscossione; la presentazione della dichiarazione comporterà pertanto il perfezionamento della procedura.

La definizione agevolata si perfeziona soltanto attraverso il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute dell'unica o di tutte le rate scelte dal contribuente per il pagamento delle somme dovute.

L'agente della riscossione, entro il 31 maggio 2017, ha l'obbligo di comunicare ai soggetti che ne hanno fatto richiesta:

- l'importo complessivamente dovuto;
- le relative scadenze di pagamento delle rate richieste.

Entro il 31 maggio, Equitalia invierà una comunicazione al contribuente quantificando le somme complessivamente dovute al netto delle sanzioni e delle altre voci "rottamate".

Ed è in questa fase della procedura che avrebbero potuto annidarsi significative criticità. Infatti, prima dei chiarimenti intervenuti con la circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, se il contribuente trovava non più conveniente la definizione agevolata dopo aver conosciuto l'effettiva somma da versare (entro il 31 maggio 2017), non erano chiare le conseguenze della sua rinuncia.


Prima dei chiarimenti suddetti, non avendo versato alcuna rata dal mese di gennaio, il contribuente avrebbe rischiato di decadere dall'originario piano di rateazione, con la conseguenza di essere anche costretto a versare integralmente quanto dovuto senza alcun beneficio nel breve (se non nel brevissimo) periodo.

L'aspetto più significativo precisato dall'Agenzia delle Entrate con il suddetto documento di prassi è dato dal fatto che in caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcun effetto. Pertanto, con riferimento ai carichi oggetto della richiesta di definizione, potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016).

A seguito della presentazione dell'istanza, è inibita l'adozione di nuovi fermi e ipoteche nonché l'attivazione di procedure esecutive. Va ricordato, però, che a prescindere dalla presentazione della domanda, il pignoramento presso terzi in corso non viene bloccato poiché se il terzo ha dichiarato di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo, l'assegnazione del credito all'agente della riscossione avviene senza soluzione di continuità. Stando alle precisazioni intervenute nel corso di Telefisco, la sospensione non avviene nemmeno per i pignoramenti continuativi quale, a titolo esemplificativo, lo stipendio dei mesi successivi alla presentazione dell'istanza.

### *Gli effetti della presentazione della dichiarazione*

Con la presentazione della dichiarazione vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi indicati nella domanda di definizione agevolata. Nella prima stesura del decreto non era stato ben chiarito se il debitore doveva continuare a pagare le rate della precedente dilazione fino al momento in cui riceveva la comunicazione dell'agente della riscossione che accordava l'agevolazione. Durante l'esame parlamentare, però, è stato modificato il comma 5 dell'art. 6 nel senso che il pagamento delle rate derivanti da precedenti dilazioni in essere, in scadenza dopo il 31 dicembre 2016, è sospeso, con riguardo ai carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.




In tal caso, le disposizioni stabiliscono che:

- per determinare le somme oggetto di definizione agevolata, è necessario tenere conto degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive previdenziali. In occasione di Telefisco 2017, Equitalia ha precisato che tale principio vale per tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione automatica determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere in precedenza accordata dall'agente della riscossione.

Stante quanto sopra, quindi, l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione.

Inoltre, l'agente della riscossione non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, purché:

- non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo;
- non sia stata presentata istanza di assegnazione;
- non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



## Date di scadenza dei versamenti

Il contribuente deve effettuare il pagamento delle somme comunicate dall'agente di riscossione nelle seguenti date:

PIANO DEI VERSAMENTI		
Numero rata	Scadenza rata	Importo da versare
Unica rata	Entro luglio 2017	L'importo dovrà essere pari al 100% dell'importo complessivamente dovuto.
Prima rata	Entro luglio 2017	L'importo delle tre rate dovrà essere pari al 70% delle somme complessivamente dovute.
Seconda rata	Entro settembre 2017	
Terza rata	Entro novembre 2017	
Quarta rata	Entro aprile 2018	L'importo delle due rate dovrà essere pari al 30% delle somme complessivamente dovute.
Quinta rata	Entro settembre 2018	

Si ricorda che sulle rate sono dovuti gli interessi del 4,5% in misura annua a decorrere dal 1° agosto 2017.

Si riporta, di seguito, la tabella<sup>3</sup> che evidenzia la ripartizione percentuale e temporale della rate nel caso in cui il contribuente scelga di avvalersi di tale soluzione:

NUMERO RATE	SCADENZA - % rate anno 2017				SCADENZA - % rate anno 2018			Totale
	Luglio	Settembre	Novembre	Totale 2017	Aprile	Settembre	Totale 2018	
2 RATE	70%			70%	30%		30%	100%
	70%			70%		30%	30%	100%
3 RATE	70%			70%	15%	15%	30%	100%
	35%	35%		70%	30%		30%	100%
	35%	35%		70%		30%	30%	100%
	35%		35%	70%	30%		30%	100%
	35%		35%	70%		30%	30%	100%
4 RATE	35%	35%		70%	15%	15%	30%	100%
	35%		35%	70%	15%	15%	30%	100%
	24%	23%	23%	70%	30%		30%	100%
	24%	23%	23%	70%		30%	30%	100%

<sup>3</sup> Si consulti il modello DA1 disponibile sul sito di Equitalia.

## Modalità di pagamento delle somme dovute

L'art. 6, comma 7 del D.L. n. 193/2016, nel disciplinare le modalità di pagamento, dispone che il contribuente, per il perfezionamento della definizione, deve effettuare il versamento delle relative somme utilizzando le seguenti modalità:

- domiciliazione bancaria. In tal caso, il contribuente deve barrare l'apposita casella nel modello di adesione alla definizione agevolata;
- bollettini precompilati dall'agente della riscossione inviati al contribuente dall'agente di riscossione entro il 31 maggio 2017;
- pagamento presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

## Decadenza dalla definizione agevolata

Il contribuente decade dall'agevolazione in esame e la domanda di definizione agevolata non produce effetti nei seguenti casi:

- mancato pagamento
- tardivo versamento
- insufficiente pagamento

dell'unica rata ovvero di una delle rate che eventualmente compongono il piano di dilazione scelto per il pagamento di quanto complessivamente dovuto (ricordiamo massimo 5 rate).

La decadenza in esame ha conseguenze piuttosto "pericolose" per il contribuente, in quanto:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione;
- i versamenti parziali effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e iscritto a ruolo *"e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato"*.

La decadenza dall'agevolazione comporta anche l'impossibilità di usufruire di una ulteriore rateizzazione del debito residuo, non potendosi applicare l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, recante la disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Detto articolo, come stabilisce l'art. 6, comma 6, del D.L. n. 193/2016, non si applica, altresì, ai pagamenti dilazionati delle somme oggetto di definizione agevolata.

Ai soli fini di cui al capoverso precedente, si ricorda che l'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 permette al contribuente di accedere alla dilazione delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili purché dichiarati di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Qualora l'importo complessivamente iscritto a ruolo sia superiore a 50.000 euro, la dilazione può essere concessa soltanto se il contribuente documenta una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Da ultimo, si ricorda che la decadenza dalla definizione agevolata comporta che il debito residuo dovrà essere corrisposto per intero, con l'aggravante dell'applicazione della procedura esecutiva in capo al debitore vista l'impossibilità (quasi certa) di pagare integralmente l'importo richiesto.

## *Effetti della decadenza sui carichi mai dilazionati*

Sulla base di quanto riportato nel paragrafo 4 della Circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, *“nel caso in cui la definizione agevolata non si perfezioni per il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto ai fini della stessa, gli eventuali versamenti effettuati, non potendo produrre l'effetto dell'estinzione totale del carico per la loro insufficienza o tardività, sono acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico, per il recupero del quale riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l'attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973”*.

La rateazione, tuttavia, non è preclusa per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 31 dicembre 2016 se, alla data di presentazione della domanda di adesione, erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella, dell'avviso di accertamento e dell'avviso di addebito.

Infatti, in base al nuovo comma 4-bis dell'art. 6, al contribuente è consentito rateizzare i carichi per cui vi sia stato il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute a titolo di definizione.

In altre parole, se detti carichi non sono stati oggetto di precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il contribuente può comunque chiederne la rateazione anche se l'inadempimento (mancato, insufficiente o tardivo versamento) ha provocato l'ipotesi di decadenza dalla cosiddetta rottamazione delle cartelle. Questa possibilità è ammessa, però, a condizione che, alla data di presentazione della richiesta per l'accesso alla definizione agevolata siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica:

- della cartella di pagamento;
- dell'avviso di accertamento esecutivo;
- dell'avviso di addebito di somme dovute a titolo contributivo.

## *Versamenti parziali*

Il debitore, che per effetto dei pagamenti parziali già effettuati ha integralmente pagato la somma che complessivamente avrebbe dovuto versare aderendo alla definizione agevolata, non può beneficiare automaticamente degli effetti della definizione agevolata.

La presentazione della domanda di adesione è un adempimento puramente formale visto che il debitore ha integralmente pagato il suo debito; il buon senso, nel caso in esame, porterebbe a sostenere che il debitore non debba predisporre alcun adempimento dato che ha già estinto la pretesa erariale. A tal riguardo, infatti, va detto che il contribuente non potrebbe nemmeno presentare un'istanza di rimborso delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali, già versati al concessionario della riscossione, visto che il comma 8 del suddetto art. 6 esclude detta ipotesi.

Sebbene la presentazione della domanda rappresenti una formalità, è indispensabile ottemperare al dettato dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 193/2016, il quale dispone che i debitori devono comunque manifestare la volontà tramite la presentazione della dichiarazione.

## Somme oggetto di procedure concorsuali

L'art. 6, comma 13 del D.L. n. 193/2016, riferibile ai debitori sottoposti a procedure concorsuali e anche a quelli sottoposti a tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dalla legge, qualifica come crediti prededucibili le somme che saranno utilizzate nella rottamazione. Pertanto, le somme oggetto di procedure concorsuali devono essere trattate al pari dei crediti prededucibili. La principale conseguenza del suddetto dettato normativo è quello di modificare l'ordine di soddisfazione dei crediti all'interno della procedura concorsuale, permettendo al credito di essere soddisfatto sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo in via preferenziale, senza attendere che vengano soddisfatti i creditori di grado superiore.

In merito al soggetto legittimato alla presentazione della domanda, va detto che il comma 13, tuttavia, non precisa alcunché, anche se tutto fa pensare che tale soggetto possa essere il curatore, il giudice delegato ovvero il comitato dei creditori.

Un altro aspetto non chiarito dalla legge riguarda i carichi affidati ad agenti della riscossione diversi da Equitalia. Infatti, va detto che, contrariamente a quanto stabilito dal comma 13 (si veda il periodo precedente), l'art. 6-ter, rubricato "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" non rinvia al comma 13 e, pertanto, si dovrebbe ritenere che la prededucibilità non è ammessa nel caso di carichi affidati a soggetti diversi da Equitalia.

## Crisi da sovraindebitamento

Durante l'esame parlamentare, sono stati introdotti i commi 9-bis e 9-ter, art. 6 del D.L. n. 193/2016. Il comma 9-bis estende la definizione agevolata anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio.

Il comma 9-ter, invece, prevede che, nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate in seno alla disciplina del sovraindebitamento, i debitori possano estinguere il debito senza versare le sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive per i crediti previdenziali, provvedendo al pagamento del debito nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

In altri termini, per i pagamenti, i debitori che hanno presentato proposte di accordo o del piano del consumatore in seno alla disciplina del sovraindebitamento non devono osservare le scadenze stabilite dalla normativa sulla definizione agevolata (previste dal comma 3), ma devono ottemperare a quelle previste nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Analogamente a quanto sopra precisato per le procedure concorsuali, si precisa che i commi 9-bis e 9-ter, in merito agli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento non rinviano al comma 13 e, pertanto, anche in questo caso, si ritiene che la prededucibilità non sia ammessa nel caso di carichi affidati a soggetti diversi da Equitalia.

## La rottamazione delle multe stradali

Anche le multe stradali possono usufruire della definizione agevolata prevista dal decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio, ma solo per la parte relativa agli interessi e maggiorazioni, non delle sanzioni.

Sebbene corrispondere la sanzione possa sembrare una contraddizione rispetto al dettato generale delle disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle, va detto che, essendo la multa per la violazione del Codice della Strada di per sé una sanzione amministrativa, la rottamazione cartelle esattoriali si applica "limitatamente agli interessi", comprese le maggiorazioni previste per i tardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981.

Per le multe stradali, quindi, il beneficio della definizione agevolata è limitato allo "sconto" degli interessi sulla somma dovuta, come prevede l'art. 6, ai commi 10, lettera e) e 11 e cioè:

- gli interessi di mora;
- gli interessi relativi alla maggiorazione imposta dall'art. 27, comma 6, della Legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative. Si ricorda che l'art. 27 sopra descritto prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c'è nessuno sconto sull'importo della sanzione.

Al contribuente rimarrà da corrispondere l'aggio di riscossione, che verrà applicato soltanto sull'imposta di partenza. Pertanto, se il debito ammonta a circa 100 euro, con l'aggio si arriverà a pagare 106 euro mentre sul resto delle voci che sono oggetto di agevolazione il contribuente non dovrà corrispondere alcun importo a titolo di aggio.

In base a quanto previsto dal D.L. n. 193/2016, rimangono escluse dalla sanatoria le violazioni di carattere penale (come nel caso della guida in stato di ebbrezza da 0,81 grammi/litro in su, mentre quella da 0,51 a 0,8 grammi/litro vi rientra se accertata dal 30 luglio 2010 in poi, essendo stata depenalizzata da quella data).

Analogamente a quanto sopra descritto, tra gli illeciti stradali a carattere penale vengono ricompresi anche la guida sotto l'effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, la guida senza patente (ma, se commessa dal 6 febbraio 2016, solo in caso di recidiva nel corso di un biennio), le gare clandestine su strada, la fuga dopo incidente con danni a persone e l'omissione di soccorso a feriti in incidente.

## Esempi e analisi di convenienza

Si supponga che un contribuente non abbia effettuato il versamento dell'Irpef nell'anno 2011 per un importo di 600 euro. In questo caso, l'Amministrazione finanziaria iscrive a ruolo l'imposta non versata e le relative sanzioni pari a 180 euro (600 x 30%). Si supponga, ancora, che la cartella esattoriale notificata al contribuente dall'agente della riscossione contenga 59 euro per interessi per ritardata iscrizione a ruolo, 52 euro per interessi di mora, 71 euro a titolo di aggio e spese di notifica ammontanti a 5,88 euro.

Il contribuente che decide di rottamare la cartella avrà il seguente beneficio:

<b>MANCATO VERSAMENTO IRPEF</b>		
	<b>Importi dovuti in assenza di rottamazione</b>	<b>Importi dovuti a seguito di rottamazione</b>
Irpef	600	600
Interessi mora	52	0
Sanzioni	180	0
Interessi ritardata iscrizione a ruolo	59	59
Aggio	71	53
Spese per la notifica	5,88	5,88
Importo complessivamente da versare	967,88	717,88
<b>Risparmio (circa il 26%)</b>		<b>250</b>

In virtù di quanto sopra analizzato, i carichi affidati all'agente della riscossione più convenienti da "rottamare" sono quelli:

- dove l'ammontare delle sanzioni è molto alto;
- il cui debito complessivamente dovuto è meno recente in quanto l'ammontare degli interessi di mora rottamabili risulterebbe molto elevato;
- legati a un preavviso di fermo amministrativo;
- legati ad un'iscrizione ipotecaria;
- per cui si teme di subire un pignoramento.

Ovviamente, prima di presentare la domanda, è consigliabile:

- effettuare un'analisi preventiva dei carichi per verificarne la correttezza della pretesa erariale;
- simulare il calcolo per verificare quale sarà lo "sconto" sul debito complessivo.